



TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE FALLIMENTARE

6/2020 N.R. Accordo di composiz.

Il g.d. Pasquale Velleca,

PREMESSO CHE

m data 04.06.2020 XXXXXXXXXX e XXXXXXXXXX depositavano la proposta di accordo di composizione della crisi;

dalla relazione del gestore della crisi nominato dall'O.C.C. dott.

XXXXXXXXXX si evinceva che:

- a) i richiedenti versano in uno stato di sovraindebitamento, come definito dall'art. 6 co. 2 lett. b;
- b) i ricorrenti non sono assoggettati a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II;
- c) i ricorrenti non hanno fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui alle sezioni I e II del medesimo capo II;
- d) il ricorso è stato proposto al Tribunale competente ai sensi dell'art. 9, comma 1;
- e) la proposta di accordo è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, ossia:
 - 1) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
 - 2) le dichiarazioni dei redditi dei ricorrenti;
 - 3) l'attestazione sulla fattibilità della proposta di accordo da parte del gestore della crisi nominato dall'occ;

- 4) l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dall'autocertificazione dello stato di famiglia;
- f) a carico dei ricorrenti allo stato non pendono procedure esecutive immobiliari, come verificato ufficiosamente;
- g) in seno alla procedura esecutiva presso terzi (R.G.E. n. 215/2019), con ordinanza del 05.03.2019 il g.e. assegnava in favore del creditore procedente FIDITALIA s.p.a. l'importo di euro 24.242,08 (di cui euro 22.087,42 per sorte in pagamento), con rate di euro 680,00 mensili a carico di XXXXXXXXX ed euro 280,00 mensili a carico di XXXXXXXXX.

CONSIDERATO CHE

dalla relazione del gestore della crisi (cfr. tabella 2 a pag. 6) si evince la sussistenza di una **esposizione debitoria a carico dei ricorrente pari complessivamente ad euro 312.500,46** ed in particolare:

Descrizione	Importo
Monte ipotecario immobiliare del 26.03.2009	118.990,11
Apertura di credito in c/c	65.216,87
Carta di credito - tutte	35.448,31
Debiti per retribuzioni dei professionisti	5.878,80
Tributi	763,63
Totale	euro 312.500,46

XXXXXXXXXX ha la piena ed esclusiva proprietà di un bene immobile del valore di euro 143.000,00;

XXXXXXXXXX è comproprietaria (insieme al fratello non debitore) di un altro bene immobile- gravato da usufrutto a favore dei genitori - la cui quota in titolarità della ricorrente è stata valutata euro 25.853,22;

il reddito mensile degli istanti è pari ad euro 1.300,00 (cfr. pag. 20 e 22), al quale va aggiunto quello del garante XXXXXXXXX, pari ad euro 3.300,00 mensili, per un totale di 4.600,00 mensili;

considerate le spese mensili dei ricorrenti pari ad euro 2.400,00 e tenuto conto dell'apporto del garante, **a disposizione dei creditori vi sarebbe un importo mensile pari ad euro 2.200.00:**

il totale degli apporti del terzo garante XXXXXXXXX ammonterebbe ad euro 60.000,00, che in caso di omologazione sarebbero versati secondo le modalità ed i tempi indicati nella proposta di accordo;

la proposta prevede una durata di dieci anni a far data dall'omologazione.

TENUTO CONTO CHE

con provvedimento **del 19.06.2020:**

- a) veniva fissata l'udienza ex art. 10 legge n. 3/2012,
- b) si disponeva il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali nei confronti dei debitori.

RILEVATO CHE

all'udienza odierna i ricorrenti hanno chiesto l'omologazione dell'accordo, anche in considerazione dell'assenza di voti sfavorevoli e/o contestazioni da parte dei creditori, ad eccezione del voto sfavorevole pervenuto dal creditore FIDITALIA S.P.A.;

il gestore della crisi ha rappresentato che la proposta di accordo – anche in considerazione del meccanismo del cd. silenzio assenso previsto dall'art.11 CO. 1 ult. periodo legge n. 3/2012- **risulta approvata dalla maggioranza dei creditori , per una percentuale pari al 95,28%**

il gestore della crisi ha rappresentato di aver comunicato a mezzo pec ai creditori in date 07.07.2020 e 07.10.2020 rispettivamente il ricorso, la relazione ed il decreto di fissazione, nonché la relazione sui consensi espressi ex art. 12 co. 1 legge n. 3/2012;

quanto rappresentato dal gestore della crisi ha trovato conferma nei controlli svolti ufficiosamente in cancelleria;

RITENUTO CHE

- a) non sono pervenute osservazioni e/o contestazioni da parte dei creditori, ad eccezioni di FIDITALIA s.p.a.;
- b) ai sensi dell'art. 12 legge n. 3/2012 sussistono i presupposti per l'omologazione dell'accordo proposto dai debitori, anche alla luce della previsione del pagamento integrale in favore del creditore ipotecario (cfr. pag. 39 della relazione);

- c) il credito residuo di FIDITALIA s.p.a. è pari ad euro 5.047,14 quale residuo delle assegnazioni in pagamento ricevute nei mesi di Agosto e Settembre 2020;

P.Q.M.

1) omologa raccordo di composttione della crisi proposto da XXXXXXXXXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXX) e XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX), così come predisposto dal gestore della crisi dott. XXXXXXXXXXXX, disponendo che i pagamenti avvengano nei tempi e nella misura indicate nel piano medesimo;

2) onera l'OCC di dare notizia a mezzo pubblicità telematica sul sito internet del Tribunale di Nocera Inferiore, con oscuramento dei dati sensibili dei ricorrenti;

3) onera l'OCC di vigilare sul rispetto adempimento del piano, comunicando in modo puntuale e tempestivo ai creditori ogni eventuale irregolarità, inadempimento o ritardato adempimento dei debitori rispetto a quanto previsto nel piano;

4) onera l'OCC di provvedere alla trascrizione del presente decreto sul bene di proprietà dei ricorrenti;

5) ai sensi dell'art. 12 co. 3, precisa che raccordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

6) per l'effetto, si dispone la cessazione di tutte le azioni esecutive medio tempore

intraprese nei confronti dei debitori. A tal riguardo, con riferimento al coordinamento tra la presente procedura e gli effetti di cui all'ordinanza di assegnazione resa il 05.03.2019 in seno alla procedura esecutiva presso terzi (R.G.E. n. 215/2019) azionata dal creditore procedente FIDITALIAS.p.a., dispone che – a far data dalla comunicazione del presente provvedimento- il terzo pignorato è tenuto a versare l'importo mensile al gestore della crisi dott. xxxxxxxxxxxx, con la conseguenza che il credito residuo di FIDITALIA s.p.a. troverà soddisfazione nelle forme, nei tempi e secondo il piano di riparto che sarà predisposto dal predetto ausiliario;

7) per l'effetto, dispone che il liquidatore dott. XXXXXXXXX:

- comunichi senza indugio il presente provvedimento al terzo;
- relazioni periodicamente a questo g.d. in ordine allo stato della procedura ed all'esecuzione dell'accordo, nonché al saldo presente sul c/c intestato alla procedura;

8) ai sensi dell'art. 13 co. 3 legge n. 3/2012, dispone che non si proceda alla cancellazione della trascrizione di eventuali pignoramento fino alla completa esecuzione del piano.

Si comunichi alle parti costituite ed al gestore della crisi dott. XXXXXXXX

Nocera Inferiore, 22.10.2020

Il giudice del.

dott. Pasquale Velleca